



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

STRUTTURA PROPONENTE:
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA N. 04/2025

OGGETTO:	PERSONALE – CESSAZIONE DAL SERVIZIO. COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 70.
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno 16 (sedici) del mese di novembre, nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

arch.Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata n. 8 del 20/10/2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi Arcieri

PREMESSO

- che il dipendente Omissis..., nato ad Avigliano (PZ) il 03.04.1958, è stato assunto, con decorrenza dal giorno 01.08.1985, presso l'x IACP - Istituto Autonomo per Le Case Popolari di Potenza - oggi A.T.E.R., in virtù di delibera n. 218 del 23.07.1985;
- che il dipendente ha prestato servizio ininterrotto dalla data di assunzione ed è attualmente inquadrato nell'area "Funzionari ed Elevata Qualificazione" (ex Categoria Giuridica D), del vigente C.C.N.L. del comparto "Funzioni Locali", sottoscritto in data 16.11.2022, con il profilo di "Specialista Informatico e della transizione digitale";

VISTA la Legge n. 335/1995 che ha introdotto il sistema contributivo nei confronti di tutti i dipendenti con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, con riferimento alle retribuzioni maturate a decorrere dal 1/01/1996;

VISTO, il Decreto Legge n. 201 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia", convertito in legge n. 214 del 2011, che all'art. 24, comma 1, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha disposto che la quota di pensione corrispondente a tali anzianità sia calcolata secondo il sistema contributivo;

VISTI

- l'art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui *"relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: (...) c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni"*;
- l'art. 24, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui *"il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335...."*;

VISTI, altresì,

- l'art. 27-ter, lett. a), del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui *"La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione"*;
- l'art. 27-quater del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui *"Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista"*;

RICHIAMATE

- la Circolare n. 2/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale stabilisce che *"per valutare il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondono contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali"*;

- la Circolare INPS n. 28 del 18.02.2022 concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita secondo cui, per quanto attiene la Pensione di vecchiaia ex art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011, il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari a 67 anni;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0014638 del 04.03.2021, il quale rappresenta che *“l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, prevede che: “L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”. Come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza.....Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti. In relazione al dettato normativo e alle indicazioni fornite nella citata circolare, se per il dipendente l'accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione”;*

VISTO il Messaggio INPS n. 1405 del 25 gennaio 2012 il quale precisa che per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente;

VISTO l'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il quale testualmente recita: *“Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi.... ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo....., non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età”;*

ATTESO

- che, alla data di adozione del presente atto, l'ATER è priva del piano assunzionale e, conseguentemente, non risultano quantificate le facoltà assunzionali che, peraltro, devono essere autorizzate dalla Regione Basilicata;
- che, allo stato, la facoltà di trattenimento in servizio riconosciuta dalla precitata normativa non è utilizzabile da parte dell'ATER di Potenza;

DATO ATTO che il dipendente Omissis..., matricola n. 70, alla data del 03.04.2025 compirà il 67° anno di età;

ACCERTATO, dalla documentazione agli atti d'ufficio, che il suddetto dipendente è stato assunto a tempo indeterminato in data 01.08.1985;

VERIFICATO

- che il dipendente Omissis... maturerà alla data del 03.04.2025, un servizio utile complessivo ai fini pensionistici di 39 anni, 8 mesi e 2 giorni, esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro effettuata presso l'ATER di Potenza, per il diritto al collocamento a riposo e al conseguimento del trattamento di quiescenza;

- che il predetto dipendente ha, altresì, prodotto all'INPS domanda di accredito del servizio di leva, protocollo INPS 6400.30/10.2024.0284318;
- che, conseguentemente, alla data del 03.04.2025, integra il diritto alla pensione di vecchiaia ex art. 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, con un'anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni, mesi 8 e giorni 2;

DATO ATTO che, per l'effetto, l'Azienda deve procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il collocamento a riposo d'ufficio, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, ovvero dal giorno 04.04.2025 (ultimo giorno lavorativo 3 aprile 2025) per perfezionamento del requisito contributivo e conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;

VISTO l'art. 49 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 rubricato "Estensione agli enti sub regionali delle norme in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata e di vecchiaia";

RITENUTO di recepire integralmente il contenuto del precitato articolo;

VISTO il CCNL del comparto "Funzioni Locali", sottoscritto in data 16.11.2022;

VISTO l'art. 13 dello Statuto dell'Azienda;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 16, comma 8, e 31 della L. R. n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 24.06.96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera dell'amministratore Unico p.t. n. 100 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del procedimento rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che il dipendente Omissis..., nato ad Avigliano (PZ) il 03.04.1958, in servizio presso l'ATER di Potenza, ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, prevista dalla vigente normativa pensionistica;
3. di sancire la risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età e disporre il collocamento a riposo per il conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, a far data dal giorno 4 aprile 2025 (ultimo giorno lavorativo 3 aprile 2025), del dipendente Omissis... - matricola n. 70 -;
4. di dare mandato alla competente Unità di Direzione di porre in essere i necessari adempimenti per dare esecuzione al presente provvedimento.

La presente deliberazione, costituita da n. 5 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE
F.to Pierluigi Arcieri

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Vincenzo De Paolis

OGGETTO:	PERSONALE – CESSAZIONE DAL SERVIZIO. COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 70.
----------	---

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to Vincenzo PIGNATELLI

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA’ DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to Vincenzo PIGNATELLI

16.01.2025

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto

UNITA’ DI DIREZIONE
“PROMOZIONE E COORDINAMENTO,
INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

IL DIRETTORE
(ing. Pierluigi ARCIERI)
F.to Pierluigi ARCIERI

16.01.2025